

**Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2008
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DA PARTE DEI
PARTITI POLITICI CHE PARTECIPERANNO ALLE ELEZIONI PROVINCIALI DEL 26.10.2008
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI PER LA PROPAGANDA DEI FIANCHEGGIATORI**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che con decreto del Presidente della Provincia n. 89 del 08/08/2008 sono stati convocati per domenica 26 ottobre 2008 i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

Vista la circolare in data 12/09/2008 n. 18097/EL del Commissariato del Governo di Trento; tenuto che:

- 1) in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1, della legge n. 212/1956;
- 2) il numero degli spazi di cui sopra va stabilito tenendo conto dei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 212/1956, **sia per la propaganda elettorale da parte delle liste dei candidati che partecipano direttamente alla competizione per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento, e del Presidente** nonché per la propaganda elettorale dei fiancheggiatori per le elezioni predette;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 81 del d.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 - di stabilire, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l'ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta.

CENTRI ABITATI			SPAZI STABILITI	
N. d'ord.	Denominazione	Numero abitanti	N. (1)	Ubicazione (Via - Piazza o Frquazione)
1	DENNO	1180	1	VIA GIOVANNI OSSANNA

2 - di stabilire e delimitare, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l'ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale indiretta da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale (fiancheggiatori).

Detti spazi avranno la misura di mt. 2 di altezza per mt.4 di base: (2)

CENTRI ABITATI			SPAZI STABILITI	
N. d'ord.	Denominazione	Numero abitanti	N. (3)	Ubicazione (Via - Piazza o Frquazione)
1	DENNO	1180	1	VIA GIOVANNI OSSANNA

¹ Vedasi art. 2, comma 2°, della legge n. 212/1956.

² Mt. 4 nei Comuni sino a 10.000 abitanti; mt. 6 in quelli sino a 30.000; mt. 8 nei Comuni con oltre 30.000 abitanti o capoluoghi di provincia.

³ Uguali al numero di quelli stabiliti nel prospetto di cui al punto 1° e con stessa ubicazione.

3° - di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Segreteria della Giunta e elettorale.

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;